

N. 10147/18
N. 2557/19

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 1820.20 _____ Reg. Sentenze
Data del Deposito: 11-2-2021
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. **Marta POLLICINO** all'udienza del 13/11/2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] il 02/10/1977, ivi residente in via [redacted] nr. 55,
domicilio eletto presso lo studio del difensore; -

Difeso/a/i da: Avv. CERLIANI Marta del foro di Monza con studio in Meda via Manzoni nr.57, telefono 0362/1483599, di fiducia;

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 640, 61 n.7 c.p., perché, con artifici e raggiri, consistiti nel proporre in vendita il furgone Mercedes Sprinter tg. [redacted] avente 90.000 km ad un prezzo 7.000,00 IVA esclusa, nel confermare falsamente all'acquirente [redacted], le buone condizioni del citato veicolo e l'effettivo chilometraggio percorso dal veicolo, inducendo in tal modo in errore la P.O., circa le reali condizioni meccaniche del furgone, in quanto da successivi lavori di riparazioni effettuati dalla P.O. nei giorni successivi all'acquisto del veicolo, presso le autofficine "Riparcar srl" e "Elettrodiesel snc di Rusticali G e G." di Forlì, per un importo totale di euro 7.001,30 euro (vedasi fatture) si riscontrava che:

- la centralina installata sul furgone era originaria di un'autovettura così come il blocco accensione;
- il motore installato sul furgone non risultava essere quello originale;
- da verifiche effettuate presso le nache dati Mercedes il motore originale nell'anno 2009, in occasione di un tagliando, segnava una percorrenza di 149.000 km, pertanto non era possibile stabilire la reale percorrenza del motore non originale installato sul furgone;

si procurava l'ingiusto profitto rappresentato dalla somma di euro 7.000,00 + IVA ricavato dalla vendita del furgone, con corrispondente danno per la persona offesa pari ad euro 16.041,30.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Muggiò dal 23 al 25 gennaio 2016.

PARTE CIVILE: [redacted], nato a [redacted] (FC) il [redacted] ed ivi residente in via [redacted] n. [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] del foro di Forlì Cesena, con studio in Forlì, Corso G. Garibaldi n.63.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: richiede, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condanna alla pena di anni uno di reclusione, subordinando i benefici di legge se concedibili al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La difesa della parte civile: si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

La difesa dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; in subordine minimo della pena e benefici di legge; chiede il rigetto della domanda di risarcimento.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 21.05.2019, [redacted] veniva chiamato a rispondere del reato p.e p. dall'art. 640 c.p., aggravato dalla circostanza di cui al comma 2, n. 7 della citata disposizione.

All'udienza del 15.11.2019, nulla opponendo le altre parti, la p.o. [redacted] si costituiva parte civile e il difensore dell'imputato, munito di regolare procura speciale, chiedeva procedersi mediante rito abbreviato; il Tribunale, ammetteva il rito ed acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni come indicate in epigrafe.

Orbene le risultanze delle indagini preliminari, tutte utilizzabili stante la scelta del rito, non consentono di ritenere provata la responsabilità dell'imputato per i fatti allo stesso ascritti nella formulata imputazione.

In particolare, dagli atti emerge la ricostruzione storica degli avvenimenti: è che l'imputato n.q. di titolare della Ditta "[redacted]", sita in via [redacted] Fratelli Bandiera 1, Muggiò (MB), che gestiva unitamente alla di lui moglie, tale "[redacted]", secondo la ricostruzione fornita dalla p.o. tale [redacted] (moglie) aveva ricevuto un incarico a vendere il furgone Mercedes Sprinter Tg [redacted], di cui alla formulata imputazione, da parte del proprietario, tale [redacted] [redacted] [redacted], legale rappresentante della società [redacted] D. N. Nuova Edile soc coop a.r.l., al quale il veicolo suddetto è risultato intestato (cfr. carta di circolazione in atti), ed alla quale è infatti riferibile, altresì, la fattura di vendita n.1.2016 del 31.01.2016 (in atti??)

Parimenti emerge che l'imputato, oltre ad avere svolto tale ruolo di "sostanziale" mandatario per conto del proprietario del veicolo, curando, pertanto, le trattative per la vendita dello stesso alla p.o., aveva anche proceduto alla "messa a nuovo" del furgone,

nella sua qualità di meccanico (ovvero titolare dell'officina di riparazioni auto corrente Muggiò) e ciò proprio ai fini della vendita del veicolo, che era risultato notevolmente danneggiato in seguito al furto dello stesso avvenuto in Bresso nel marzo del 2012 (cfr. verbale di s.i.t. di [redacted] sul punto, e nella specie circa le riparazioni meccaniche, anche all'apparato motorio che dal [redacted] venivano affidate all'Autofficina di tale "[redacted]", titolare di un "[redacted]" di Muggiò; secondo le dichiarazioni del [redacted], tuttavia, il rapporto con il titolo dell'officina si risolveva al momento dell'avvenuta "permuta" del suddetto furgone Mercedes con un altro veicolo presente nell'autorimessa).¹

Ciò detto, nulla emerge, invece, circa l'asserita condotta truffaldina dell'imputato, e nella specie che lo stesso abbia dolosamente posto in essere artifici e raggiri (sub specie di omesse informazioni all'acquirente) al fine di lucrare l'importo del corrispettivo di vendita del furgone, recandogli altresì l'ulteriore danno pari ai costi sostenuti per le necessarie riparazioni del veicolo stesso.

In particolare, in mancanza di accertamenti bancari sul punto, non vi è prova che l'imputato abbia effettivamente incassato il corrispettivo della vendita, risultando in atti, da una parte, la fattura di vendita emessa in favore di altro soggetto giuridico, ovvero [redacted]. Intestaria del veicolo, e dall'altra, risultando altri il soggetto beneficiario del bonifico eseguito dalla p.o., [redacted], il 25.01.2016².

In particolare, non può ritenersi provato, oltre il ragionevole dubbio, che [redacted] abbia dolosamente e artatamente nascosto i "vizi occulti", e nella specie le anomalie meccaniche presenti nel veicolo oggetto della trattativa di vendita intercorrente con la costituita parte civile, né, ancor prima, che egli ne fosse anche semplicemente consapevole all'epoca della vendita, da considerarsi avvenuta il 25.01.2016.

D'altra parte non è circostanza priva di rilievo che l'[redacted], come dallo stesso riferito nella querela del 21.07.2016 si fosse sincerato del buono stato del veicolo anche mediante l'intervento di meccanici di sua fiducia, i quali non si erano avveduti di alcune importanti anomalie del furgone – come ad es. la sostituzione della centralina originaria - evidentemente non così palesi sia pure ad occhi esperti – presumibilmente risalenti all'epoca del furto del 2012; solo l'approfondito controllo dei tecnici officina Mercedes (ove la p.c. conduceva per l'ennesima riparazione il furgone nel marzo del 2016, e pertanto ben due mesi dopo l'avvenuta vendita) consentiva di appurare le gravi anomalie.

La condotta tenuta dall'imputato, il quale si è reso sempre reperibile nei confronti delle "legittime" rimozioni della p.o. sia nell'immediatezza dei fatti, allorché emergevano via via tutti i problemi meccanici ed elettrici del furgone appena acquistato, con le conseguenti e necessarie riparazioni (cfr. fatture riparazioni intercorrenti tra il febbraio al maggio del 2016), anche offrendo gratuitamente manutenzione e sostituzione di pezzi danneggiati (cfr. dichiarazioni dello stesso querelante sul punto) ed anche successivamente, allorché egli trasmetteva alla p.c. la denuncia di furto del veicolo subita dal [redacted] del marzo del 2012 ed offriva alla stessa il contributo "riparatore" di euro 600,00, costituiscono circostanze che unitamente a tutto quanto sopra evidenziato,

¹ Cfr. altresì verbali di denuncia del veicolo redatti dalla Polizia Stradale di Venezia del 13.04.2012 e di dissequestro e restituzione dello stesso del 24.05.2012).

² In particolare non può ritenersi accertato che il beneficiario del suddetto bonifico, tale [redacted], sia il coniuge dell'imputato, con cui lo stesso gestiva la ditta di [redacted], tanto più che è la stessa p.o. che in sede di querela, nelle prime comunicazioni intervenute via Whatsapp per l'acquisto del mezzo, ha fatto riferimento ad una tale "[redacted]", moglie di "[redacted]".)

devono ritenersi ostative rispetto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di truffa aggravata, descritto nella formulata imputazione di fatto ostative.

Quanto affermato, si evidenzia, non può essere superato dalle dichiarazioni, invero solo parzialmente etero accusatorie del [REDACTED] (il quale, peraltro, a differenza di quanto emerge in atti, ha fatto riferimento ad una permuta intervenuta con l'imputato e non già a un mandato a vendere il furgone Mercedes Sprinter, sostanzialmente rilasciato al [REDACTED]) in quanto trattasi di un soggetto evidentemente in posizione non neutra rispetto alla vicenda in esame, sia a causa della sua qualità di proprietario del veicolo acquistato dal querelante, che come soggetto sicuramente a conoscenza delle problematiche meccaniche dello stesso, per la cui riparazione si rivolgeva infatti all'imputato.

Per tutto quanto sopra evidenziato deve allora pronunciarsi sentenza di assoluzione dell'imputato ex art 530, comma 2 perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti e applicati gli artt. 530 e 442 c.p.p.;

Assolve [REDACTED] perché il fatto non costituisce reato.

Giorni novanta per il deposito dei motivi.

Monza, il 13/11/2020

IL GIUDICE
dott. Marta POLLICINO

Depositato in cancelleria
oggi 11-2-2021

Il c. [REDACTED]